



Allegato a Delibera prot. n. 25279/2015 della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole adottata nella seduta del 12 febbraio 2015 e successive integrazioni e modifiche

Definizione della somma massima ammessa per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 24 commi 1° e 2° della Legge 20 settembre 1989 n° 96 (nota prot. dell'U.G.R.A.A. n. 00001/2015/CRAA del 2 febbraio 2015 così come modificata e integrata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole nella seduta del 12/02/2015)

Testo coordinato della Delibera prot. n. 25279/2015 approvata nella seduta del 12 febbraio 2025 con le modifiche e integrazioni apportate nelle seguenti sedute della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole (CRAA):

- seduta del 9 novembre 2018, Delibera prot. n. 128630/2018 ad oggetto: "Modifica disciplinare per la definizione della somma massima ammessa per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 24 comma 2° della Legge 20/09/1989 n° 96" (modifica del punto 5 del disciplinare),
- seduta del 16 novembre 2021, Delibera N. 6 prot. n. 123401/2021 ad oggetto: "Introduzione di una tolleranza nel tetto massimo della somma ammessa annuale".
- seduta del 7 aprile 2025, Delibera N. 24 prot. n. 43964/2025 ad oggetto: "Modifiche per la regolamentazione dell'art. 24 della Legge n. 96/1989 (contributo per acquisto attrezzatura agricola)"
- seduta del 21 gennaio 2026, Delibera N. 1 prot. n. 7499/2026 ad oggetto: "Disposizioni per la regolamentazione dell'art. 24 della Legge n. 96/1989 (contributo per acquisto attrezzatura agricola) - Modifiche e integrazioni apportate alle Delibere CRAA: Delibera prot. n. 25279/2015 seduta del 12 febbraio 2015 e successive integrazioni e modifiche, e Delibera n. 24 seduta del 7 aprile 2025 prot. n. 43964/2025"

Premesso che in un generico bilancio aziendale potrebbe essere ragionevole destinare una quota annuale pari circa al 20% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) quale quota di ammortamento decennale delle macchine e attrezzature al fine di accantonare al termine dei dieci anni la somma necessaria per ricostituire analogo parco macchine,

si propone di fissare quale **somma massima ammessa valida per un intero decennio** per l'acquisto di macchine e attrezzatura agricola, una somma pari al doppio della PLV aziendale, in maniera tale da consentire, con un accantonamento annuale del 20% della PLV, la ricostituzione dell'intera somma investita,

e si propone di fissare un'ulteriore **somma massima ammessa annuale** pari a **70.000,00 Euro**.

**** Si introduce la somma massima ammessa decennale fissa di 200.000,00 Euro** riservata agli operatori agricoli con età non superiore ai 35 anni e in possesso di licenza di operatore agricolo – coltivatore diretto da non più di 5 anni nel caso in cui il doppio della Produzione Lorda Vendibile aziendale sia inferiore alla somma di 200.000,00 Euro.

Si introduce la somma massima ammessa decennale fissa di **150.000,00 Euro** riservata agli operatori agricoli con età superiore ai 35 anni e in possesso di licenza di operatore agricolo – coltivatore diretto da non più di 5 anni nel caso in cui il doppio della Produzione Lorda Vendibile aziendale sia inferiore alla somma di 150.000,00 Euro.**

[** Integrazione Seduta del 21 gennaio 2026 – Delibera N. 1 prot. n. 7499/2026]

L'operatore agricolo può ottenere i benefici di legge su una somma massima ammessa stabilita in base alla propria PLV aziendale, ripartita nell'arco di un decennio, purché non superi annualmente l'importo di 70.000,00 Euro.



UFFICIO GESTIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Dipartimento Territorio e Ambiente

Definizione della somma massima ammessa per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 24 commi 1° e 2° della Legge 20 settembre 1989 n° 96 (nota prot. dell'U.G.R.A.A. n. 00001/2015/CRAA del 2 febbraio 2015 così come modificata e integrata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole nelle sedute del 12 febbraio 2015, 9 novembre 2018, 16 novembre 2021, 7 aprile 2025 e 21 gennaio 2026)

Gli importi eccedenti la somma massima ammessa decennale non otterranno i benefici di cui all'art. 24.

Gli importi eccedenti la somma massima ammessa annuale potranno essere ammessi ad ottenere i benefici di Legge negli esercizi finanziari successivi, fermi restando i due limiti delle somme massime ammesse decennale e annuale).

* Si ammette una tolleranza fino a 1.000,00 Euro superiore al tetto massimo della somma ammessa annuale di 70.000,00 Euro allorquando, in considerazione dello stesso margine di tolleranza, sia possibile procedere con il finanziamento della richiesta di contributo di cui all'art. 24 della Legge n. 96/1989 in un unico esercizio finanziario, anziché ripartire detto finanziamento su più esercizi finanziari.* [* Integrazione Seduta del 16 novembre 2021 – Delibera N. 6 prot. n. 123401/2021]

Nell'arco del decennio gli importi già ammessi a beneficiare dei contributi verranno scalati dalla somma massima ammessa decennale al fine del calcolo della somma residua da investire nei rimanenti anni.

Si precisa che il comma 3° dell'art. 24 non è assoggettato all'applicazione del criterio del tetto di somma massima ammessa decennale e annuale.

Esempio

PLV aziendale = 100.000,00 Euro

Somma massima ammessa decennale = 200.000,00 Euro

quota annuale di ammortamento (20% della PLV) = 20.000,00 Euro

Totale quote di ammortamento di 10 anni = 20.000,00 Euro x 10 anni = 200.000,00 Euro

Criteri di calcolo della PLV aziendale e relativa somma massima ammessa decennale (pari al doppio della PLV)

1. Sono escluse le produzioni ottenute da terreni condotti in uso tacito.
2. Sono esclusi i prodotti dell'allevamento (latte, carne...) ottenuti da capi in esubero rispetto al numero di capi consentito dal calcolo delle Unità Foraggiere.
3. Sono esclusi i proventi derivanti dalle attività agrituristiche, in quanto tali attività beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 23 della Legge n. 96/1989.
4. Sono esclusi i proventi derivanti dalle attività di contoterzismo e annesse all'agricoltura così come previste dalla modifica dell'art. 2 della Legge n. 96/1989 (Legge 25 gennaio 2011 n. 6), in quanto attività extra-aziendali e già di per sé remunerate dai compensi ricevuti per i singoli servizi prestati.

*** 5. Associazioni Cooperative Agricole :**

Le Associazioni Cooperative Agricole che gestiscono terreni in forma associata e acquistano macchine ed attrezzatura agricola in forma collettiva da utilizzarsi per le conduzioni aziendali della Associazione e dei singoli soci, comunicano in forma scritta e in via definitiva, allegando il verbale firmato da tutti i soci con la deliberazione adottata, la scelta di rientrare nel punto 5.a) o nel punto 5.b) ai fini della modalità di calcolo della PLV e relativa somma massima ammessa decennale.



UFFICIO GESTIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE
Dipartimento Territorio e Ambiente

Definizione della somma massima ammessa per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 24 commi 1° e 2° della Legge 20 settembre 1989 n° 96 (nota prot. dell'U.G.R.A.A. n. 00001/2015/CRAA del 2 febbraio 2015 così come modificata e integrata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole nelle sedute del 12 febbraio 2015, 9 novembre 2018, 16 novembre 2021, 7 aprile 2025 e 21 gennaio 2026)

5.a) alle Associazioni Cooperative Agricole che gestiscono terreni in forma cooperativa mediante regolari contratti di affitto o titoli d'uso legalmente riconosciuti intestati all'Associazione Cooperativa viene riconosciuta una PLV derivante dalle produzioni ottenute sui terreni di pertinenza dell'Associazione Cooperativa. Ai singoli soci viene riconosciuta una PLV derivante dalle produzioni ottenute sui terreni di propria pertinenza.

Gli acquisti di macchine e attrezzatura agricola afferenti all'Associazione Cooperativa e ai singoli soci sono tenuti distinti a tutti gli effetti.

5.b) alle Associazioni Cooperative Agricole che non gestiscono terreni in forma cooperativa o gestiscono in forma cooperativa una parte dei terreni dei soci o gestiscono terreni di terzi, in ogni caso con regolari contratti d'affitto o titoli d'uso legalmente riconosciuti intestati all'Associazione Cooperativa, e svolgono servizi ai soci mediante l'acquisto collettivo di macchine ed attrezzatura agricola, viene riconosciuta una PLV "potenziale" pari alla somma delle singole PLV di pertinenza dei singoli soci e della PLV dei terreni gestiti in forma cooperativa.

Qualora il singolo socio acquisti singolarmente attrezzatura agricola, nel rispetto della propria somma massima ammessa decennale e percependo un contributo a fondo perduto del 25% anziché del 50%, la spesa effettuata andrà a ridurre la spesa massima ammessa decennale della Associazione Cooperativa.

Gli acquisti di macchine e attrezzatura agricola afferenti all'Associazione Cooperativa e ai singoli soci non sono tenuti distinti ai fini delle valutazioni di economicità e razionale impiego dei parchi macchine dei singoli soci in relazione alla consistenza del parco macchine dell'Associazione Cooperativa.*

[* il punto 5. è modificato nella seduta del 9 novembre 2018 con Delibera prot. n.128630/2028*]

6. La PLV aziendale è soggetta a modifiche nel caso intercorrano nel corso del decennio cambiamenti consistenti negli indirizzi produttivi, ampliamenti/riduzioni delle superfici aziendali o variazioni significative nei prezzi di mercato delle materie prime. La PLV aziendale verrà di conseguenza aggiornata a seguito della presentazione di documentazione attestante la conduzione regolare di nuovi terreni, dell'evidenza di un incremento/diminuzione delle attività produttive e dei prezzi di mercato. La nuova somma massima ammessa decennale (il doppio della nuova PLV aziendale) è comunque decurtata delle somme già spese.

7. Nel calcolo della PLV aziendale non vanno considerati i premi di produzione e conferimento.

8. Nel calcolo della PLV aziendale non vanno considerate le produzioni provenienti da terreni ubicati in territorio italiano.



UFFICIO GESTIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Dipartimento Territorio e Ambiente

Definizione della somma massima ammessa per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 24 commi 1° e 2° della Legge 20 settembre 1989 n° 96 (nota prot. dell'U.G.R.A.A. n. 00001/2015/CRAA del 2 febbraio 2015 così come modificata e integrata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole nelle sedute del 12 febbraio 2015, 9 novembre 2018, 16 novembre 2021, 7 aprile 2025 e 21 gennaio 2026)

*** Parametri di stima delle produzioni aziendali per il calcolo della PLV** (somma del valore economico delle produzioni vegetali e animali)

[* i parametri di stima della PLV sono modificati e aggiornati nella seduta del 7 aprile 2025 con Delibera N. 24 prot. n. 43964/2025 *]

Nota: per le produzioni ottenute dai seminativi con colture avvicendate e in rotazione, si considerano le superfici medie avvicendate e in rotazione nell'arco di un triennio o un quinquennio in base alla denuncia coltivazioni effettuata.

Uve = 9.000,00 Euro/ha di vigneto (100 q.li/ha a 90,00 Euro/q.le)

Olive = 92,50 Euro/q.le

Produzione variabile indicativa ma non vincolante a seconda del Castello e della località di produzione, così come definito dai conti economici effettuati nel 2012:

Acquaviva, Chiesanuova, San Marino, Fiorentino = 19 q.li/ha di oliveto

Borgo Maggiore di sopra = 29 q.li/ha

Borgo Maggiore di sotto = 44 q.li/ha

Domagnano = 47 q.li/ha

Faetano = 35 q.li/ha

Serravalle – Falciano = 47 q.li/ha

Montegiardino = 48 q.li/ha

Grano/Orzo = 1.250,00 Euro/ha (50 q.li/ha a 25,00 Euro/q.le)

Paglia = 210,00 Euro/ha (30 q.li a 7,00 Euro/q.le)

Foraggio = 800,00 Euro/ha (80 q.li a 10,00 Euro/q.le)

Favino = 850,00 Euro/ha (25 q.li a 34,00 Euro/q.le)

Cipolla portaseme = 12.000,00 Euro/ha (10 q.li a 1.200,00 Euro/q.le)

Altre colture portaseme (cavolo, lattuga...) = dati da definire a seconda delle specie coltivate, in quanto le rese ed i prezzi di mercato variano da specie a specie

Latte = 0,50 Euro/litro (utilizzare i dati reali della produzione aziendale di latte per stabilire la quantità effettiva e riferita al solo numero di capi autorizzati in base alle Unità Foraggiere)

Latte non vaccino = dato da definire a seconda della specie

Carne bovina = 6,50 Euro/kg (utilizzare i dati reali della produzione aziendale di carne per stabilire la quantità effettiva e riferita al solo numero di capi autorizzati in base alle Unità Foraggiere)

Carne di altre specie animali = dato da definire

Culture orticole = 35.355,00 €/ha

Culture officinali = 9.000,00 €/ha

Miele = 160 €/arnia (20 kg/arnia a 8,00 €/kg)

Altri indirizzi produttivi e colture meno frequenti = dati da definire *